



Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

PRIMA SEZIONE

Adunanza del 2 dicembre 1946

N.º del Protocollo 1268

OGGETTO

Piano di ricostruzione di Rimini
(Prov. di Forlì)

LA SEZIONE

VISTO il rescritto dell'On. Ministro dei LL.PP. alla relazione in data 26 ottobre 1946 n°2626 Div. 19ª della Direzione Generale dell'Edilizia, Urbanistica ed Opere Igieniche, col quale sono stati trasmessi, per esame e parere, gli atti di progetto del piano di ricostruzione dell'abitato di Rimini, redatto dagli Architetti Evaristo ed Attilio La Padula e Ing. Plinio Marconi.

ESAMINATI GLI ATTI

UDITI I RELATORI (PALAZZO=VALLE=BUONVINO=ROSSI DE PAOLI=BIANCHI BANDINELLI)


PREMESSO:

CHE il Comune di Rimini è compreso nel 4° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione (decreto del Ministero dei LL.PP. in data 5-12-45);

che la città di Rimini è un centro a carattere prevalentemente turistico balneare, che nel passato era molto frequentato, con un apporto che ha raggiunto in certi anni le 75.000 unità, di fronte ai 33.000 abitanti residenti sul vecchio nucleo urbano;

che altre notevoli risorse della città sono l'agricoltura, la pesca ed alcune industrie;

che l'agglomerato urbano, come è esposto nella relazione supplementare



ESAMINATI

*Ugo - Luigi
D. Tannelli*

RE

dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegata al piano, é tagliato da tre corsi d'acqua i quali, intersecando la ferrovia interposta fra la città ed il mare, vengono a frazionare l'abitato in 6 zone, (in 5 quando sarà completata la deviazione dell'Ausa attualmente in corso) rendendo assai complessi i problemi delle comunicazioni;

che lo sviluppo della zona balneare tende ad estendersi lungo il litorale occupando vaste aree, con carattere più signorile verso Riccione e più modesto verso Viserba;

che i danni causati dalla guerra sono stati gravissimi e precisamente, in base ai dati del Genio Civile:

- fabbricati civili distrutti 4189 per un totale di vani 51.096
- fabbricati gravemente danneggiati 3155 con vani 10.320
- fabbricati lievemente danneggiati 1997 con vani 24.230;

che il progetto del piano di ricostruzione é stato redatto per conto del Comune di Rimini, e con l'assenso di questo Ministero, dagli Architetti Evaristo ed Attilio La Padula, e dall'Ing. Plinio Marconi;

che il Comune di Rimini provvide in data 12-2-1946 all'avviso di deposito ed alla pubblicazione per la durata di 15 giorni, inserendo l'avviso nel foglio annunci legali della Prefettura di Forlì al n° 32 in data 16-2-1946;

che la pubblicazione ebbe la durata fino al 4-3-46 e contro il Piano furono prodotti n° 33 ricorsi;

che all'elaborato dei progettisti il Comune, in data 31-3-46, aggiunse una propria relazione supplementare ed in data 6 giugno 1946, con apposita deliberazione, procedeva all'approvazione del piano di ricostruzione in tutti gli atti costitutivi, rigettando i ricorsi prodotti, salvo parziali accorgimenti e riserve di eventuale futuro accoglimento in sede di esecuzione del piano per alcune Ditte;

che con la stessa deliberazione il Comune richiedeva al Ministero dei LL.PP. l'approvazione del piano con tutti i connessi benefici consentiti dalle disposizioni vigenti, soprassedendo alle particolari concessioni chieste nella domanda 12-2-46, per le quali avrebbe eventualmente chiesto concessioni in sede di piano regolatore generale;

che in data 19-6-46 il Comune rimetteva il detto piano di ricostruzione, insieme con gli atti di pubblicazione avvenuta, opposizioni e deduzioni relative, alla Sezione Autonoma del Genio Civile di Rimini che con nota e relazione 24-6-46 n° 29 bis li inviava al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bologna;

che gli elaborati tecnici del piano di ricostruzione consistono:

- a) Relazioni - 1) Relazione principale redatta dai progettisti
2- Relazione supplementare con annessa planimetria redatta dal Comune di Rimini
3) Fotografie
- b) Planimetrie - 1) Planimetria generale dello stato attuale dell'abitato compilata a norma dell'art. 3 del D.L.L. I-3-45 n° I54-
2) Planimetria del piano di ricostruzione compilata a norma dell'art. 3 del D.L.L. I-3-45 n° I54
- c) Norme edilizie - 1) Quadro delle principali norme urbanistiche edilizie per le zone residenziali
2) Norme edilizie

che sarebbe stato redatto anche un piano regolatore generale il quale dalla relazione dei progettisti figura come già inoltrato agli organi competenti, ma che invece dalla precitata relazione supplementare dell'Ufficio Tecnico Comunale, che ne riassume le generalità, risulta non ancora trasmesso, in attesa che prima venga definita l'istruttoria del piano di ricostruzione in esame;

che giusta l'art. 5 del citato D.L.L. I° marzo 1945 n° I54 il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Emilia esaminò il progetto, le relative opposizioni e le controdeduzioni del Comune nella riunione del 24 luglio 1946, facendo presente in merito:

che il piano di ricostruzione presentato rappresenta nelle intenzioni dei progettisti e del Comune, la prima fase di attuazione del piano regolatore generale accennato, compilato dai medesimi urbanisti;

Esso piano peraltro é concepito in modo di poter sussistere anche nell'ipotesi che sia ritardata l'attuazione del piano regolatore o di qualche sua parte;

Per quanto riguarda le vie principali di comunicazione e di accesso e la rete ferroviaria, esso é basato sul mantenimento temporaneo dello stato attuale, essendo rimandato in sede di piano regolatore lo studio del loro necessario spostamento, che non potrebbe avvenire nel breve tempo in cui deve avere corso il piano di ricostruzione.

Esso pertanto considera solo la sistemazione delle parti dell'aggregato urbano attuale in quanto colpito dalle offese belliche e, al di fuori di esse, soltanto alcune zone sufficienti ad ospitare la quota parte dell'attuale popolazione che non può essere rialbergata nelle parti colpite.

Peraltro esso vorrebbe inibire o meglio vincolare le ricostruzioni nelle altre zone sino alla conclusione dell'istruttoria del piano regolatore generale;

Che mentre é possibile accogliere, in sede di approvazione del piano di ricostruzione, i criteri di sistemazione previsti nelle zone delimitate dal perimetro proposto, (risultante dalla planimetria al IO/000, allegata alla relazione suppletiva del Comune di Rimini), non é possibile, in linea generale, accogliere definitivamente i criteri vincolistici proposti, ma considerarli come misure cautelative temporanee, da riprendersi in esame nei successivi tempi di attuazione del piano di ricostruzione;

Che dall'esame del piano di ricostruzione presentato dal Comune di Rimini appare che i provvedimenti proposti possono essere così riassunti e classificati:

- a) provvedimenti che appaiono giustificati indipendentemente dalle soluzioni del piano regolatore generale;
- b) provvedimenti che non debbono essere inclusi nel piano di ricostruzione in quanto esorbitano dalle finalità stabilite dal decreto I° marzo 1945 n° 154;
- c) provvedimenti che, pur rientrando nei limiti ammissibili delle finalità di cui sopra, sono tuttavia strettamente conseguenti a particolari soluzioni del piano regolatore generale, non ancora approvati;

Che in conseguenza di quanto sopra sia da ritenersi che i provvedimenti di cui alla lettera a) possano essere approvati, mentre quelli di cui alla

lettera b) debbano essere stralciati;

Che i provvedimenti di cui alla lettera c) non possono essere definiti se non sulla base di un piano regolatore che non é stato allegato neppure in forma schematica completa e che, comunque, data l'importanza della città di Rimini, non potrebbero essere oggetto di sommaria approvazione, per le gravi conseguenze che i suoi provvedimenti comportano (basti pensare al problema ferroviario e ai diversi criteri su cui potrebbe impostarsi il piano regolatore di Rimini, per rendere evidente la considerazione di cui sopra);

Che perciò anche i provvedimenti di cui alla lettera c) dovranno per ora essere stralciati in attesa della definizione del piano regolatore generale;

Che ai fini della ricostruzione, e per non ritardare l'attuazione di provvedimenti urgenti, sia opportuno approvare il piano limitatamente ai provvedimenti di cui alla lettera a), nell'attesa che il piano regolatore venga definito ed approvato al più presto onde poter definire ed approvare il provvedimento del piano di ricostruzione di cui alla lettera c);

Che dall'esame del piano si rileva che nell'interno dell'abitato le modifiche previste ai tracciati stradali appaiono giustificate indipendentemente dalle soluzioni generali del piano regolatore;

Che tali modifiche in parte prescrivono ricostruzioni in arretrato di edifici completamente distrutti e non riparabili, e in parte comportano demolizioni di edifici esistenti;

Che questo secondo provvedimento, salvo casi eccezionalissimi, va incluso in quelli di cui alla lettera b), e debba quindi essere stralciato dal piano di ricostruzione;

Che la zona verde prevista lungo il perimetro esterno delle vecchie mura appare un provvedimento raccomandabile;

Che i provvedimenti previsti dal piano al di fuori della cinta delle vecchie mura appaiono in parte giustificate ai fini del piano di ricostruzione per la destinazione di adeguate zone all'espansione dell'abitato fuori dal preesistente perimetro, ma in parte esorbitanti dai fini stessi e sono strettamente legati a speciali soluzioni del piano regolatore gene-

rale;

Che in particolare il vincolo di non costruzione, di non ricostruzione e non migioria imposto su vastissime aree interessate dal piano regolatore, in attesa dell'approvazione di questo, é un provvedimento che non rientra nei fini del piano di ricostruzione, ma viene anzi evidentemente a porre un grave intralcio alla ricostruzione stessa;

Che il Comitato Tecnico Amministrativo suddetto, esaminate le 33 opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni prodotte dal Comune, ha espresso il seguente parere:

Che siano da accogliere integralmente quelle corrispondenti ai numeri I - 6 - 7 - 8 - 10 - II - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32; e che siano da accogliere con riserva quelle corrispondenti ai numeri 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 18 - 33, e da respingere tutte le altre;

Che il Comitato stesso, in base alle considerazioni sopra esposte, ha espresso all'unanimità, col voto n° 765, il testuale parere:

"Vengano approvati i provvedimenti previsti nel necluo urbano fra i bastioni e la ferrovia, ivi compresa la cintura verde attorno ai bastioni, stralciando però dal piano di ricostruzione ogni previsione di demolizione di edifici ^{esistenti} intatti o lievemente danneggiati (provvedimenti che dovranno far parte del piano regolatore), eccezione fatta per i pochi stabili di scarsa importanza, di cui si prevede la demolizione lungo il Corso d'Augusto e la via Garibaldi.

Venga approvato il piano di ricostruzione per la zona settentrionale a Cavaliere della via Emilia ed estesa fino alla ferrovia o alla sponda sinistra del Marecchia compreso il quartiere di S. Giuliano, tenuto presente che il nuovo viale previsto fra la via Emilia ed il mare potrà essere attuato con sezione limitata in sede di piano di ricostruzione.

Vengano approvati i nuovi allineamenti stradali previsti lungo il Marecchia fino al mare, rimandando però al piano regolatore la sistemazione dei lungo canali e la demolizione di edifici esistenti.

Venga approvato il quartiere lungo il Marecchia destinato a case per i pescatori.

Per la zona compresa fra il Marecchia, la ferrovia, il mare e la via Tri-

poli vengono approvati i seguenti provvedimenti:

1° - Azionamento a villini, ai fini della ricostruzione, delle aree all'uso previste dal piano.

2° - Vincolo di non costruzione, non ricostruzione, e non miglioria limitatamente alle sedi stradali del previsto collegamento di via Dandolo viale Cirene, e (in via temporanea fino alla definizione dello spostamento o meno della ferrovia) all'allargamento del viale Pola che dovrebbe costituire il collegamento del centro al mare, attraverso via Patara.

Le aree comprese nella zona a cavaliere del viale Tripoli, fra i bastioni orientali e il nuovo viale previsto tra la futura stazione e il mare (attraversante l'attuale campo sportivo) non siano inclusi nel piano di ricostruzione ai fini di cui all'art. 2 lett. D del decreto legge 1° marzo 1946, n° 154, (zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano).

Nella suddetta zona sia ammesso il vincolo di non costruzione, non ricostruzione e non miglioria limitatamente alle zone stradali del nuovo viale previsto tra la futura stazione e il mare e del previsto prolungamento di via Roma fino allo sbocco in detto viale.

La fascia litoranea a est del previsto nuovo viale stazione - mare sia libera da ogni vincolo.

Nella zona a monte della circonvallazione occidentale e della strada provinciale Flaminia sia approvato l'azionamento previsto ai fini della ricostruzione, sempre ove esso non implichi demolizione di edifici esistenti.

Anche in detta zona siano da escludere i vincoli di non costruzione, non ricostruzione, non miglioria, eccezione fatta per la sede stradale del previsto viale tra la futura stazione ed il mare.

Sia approvata l'ubicazione prevista per la zona anonaria.

Per la sistemazione delle immediate adiacenze negli edifici monumentali, contemplati nel piano, dovrà essere per ogni singolo caso presentato il progetto particolareggiato alla Soprintendenza dei Monumenti

competente, la quale, ove occorra, lo trasmetterà per l'approvazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

E' fatto obbligo di denunciare alla Soprintendenza suddetta le scoperte di antiche vestigia monumentali o materiale artistico, che eventualmente vasissero in luce durante la demolizione di fabbricati o durante la esecuzione di scavi, da chiunque fossero stati ordinati .

E' da tenere comunque sempre presente che si debba procedere per gradi nella realizzazione del piano, con la necessaria ponderatezza, avendo particolare riguardo alle riserve enunziate in ordine ai vincoli proposti" -

Tutto ciò premesso, la Sezione, nel rilevare che il progetto in esame corrisponde di fatto alla prima fase di attuazione di un piano regolatore generale non allegato agli atti, ma che appare impostato (secondo lo schema planimetrico I:10000 allegato al progetto) sullo spostamento degli impianti ferroviari - provvedimento sul quale l'ente interessato non risulta essersi pronunciato - concorda con quanto espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo, e pertanto rileva l'opportunità che vengano stralciati i provvedimenti che non possono essere inclusi nel piano di ricostruzione in quanto esorbitano dalle finalità stabilite dal decreto I° marzo 1945 n° 154, e, quelli che non possono essere esaminati se non sulla base di un piano regolatore basato su elementi già definiti -

In particolare la Sezione rileva:

I - Per quanto riguarda il nucleo urbano limitato dalla cinta bastionata dal fiume Marecchia, dalla ferrovia e da via Dante:

a) che il gruppo di isolati compreso tra la nuova fascia verde lungo il fiume Marecchia, via dei mille, Corso Umberto I° e la ferrovia sia da stralciarsi e ristudiare tenendo presente una maggiore aderenza all'attuale rete viaria e la conservazione degli edifici, non colpiti da danni bellici o solo lievemente danneggiati, come il fabbricato corrispondente al numero di mappa 429;

b) che la via Verdi e il Corso Umberto I° fino all'incrocio con

via Oberdan vengano mantenuti nella primitiva sezione stradale, dato che l'allargamento previsto dal piano implicherebbe la demolizione di un rilevante numero di edifici intatti o solo lievemente danneggiati, ed in parte già riparati;

c) che per l'isolato limitato dalla piazza Malatesta, via Bonisi e via Cairoli, siano mantenuti gli attuali allineamenti stradali (dato che in esso i danni bellici risultano minimi in confronto dei fabbricati rimasti illesi) salvo per il tratto sulla via Cairoli compreso nei mappali I252 - I250 - I240 e fino al mappale I239 escluso, per il quale tratto dovrà essere mantenuto l'allineamento con il palazzo Zavagli che fa angolo con la via Sigismondi;

d) che per il lotto compreso fra la via Dante, via Oberdan via XXII Giugno e via Savonarola, venga mantenuto l'attuale perimetro con la facoltà della ricostruzione in sito degli edifici danneggiati;

e) che nell'isolato compreso tra la via Oberdan via Dante e via Clementini, sia autorizzata la ricostruzione in sito del fabbricato distrutto;

f) che la sistemazione prevista dal piano a verde pubblico interno all'intero perimetro dei bastioni venga approvata;

g) che per l'isolato prospiciente la piazza 4 Martiri e compreso tra via Mentana e via Padova venga abolito il loggiato previsto dal piano, con ripristino del portico, ed approvato il nuovo allineamento sulla via Mentana;

h) che il tratto di strada previsto sul prolungamento della via XXII Giugno tra via Roma e Piazza Cesare Battisti possa essere soppresso senza danno;

2 - Per quanto riguarda il quartiere S. Giuliano compreso tra il fiume Marecchia, la ferrovia e lo scaricatore del Marecchia la Sezione ritiene:

a) che la zona limitata dal viale Tiberio, il fiume Marecchia e la via già XXVIII Ottobre venga stralciata e ristudiata con una maggiore aderenza alla rete viaria esistente e sia approvato il risanamento igienico nell'interno dell'abitato con soluzioni di diradamento locale;

b) che il viale previsto nel piano tra la via Emilia e il Mare sia attuato con sezione ridotta limitata alla carreggiata di sinistra, guardando il mare, eliminando così la demolizione degli edifici parzialmente danneggiati esistenti nella sede della carreggiata di destra -

3 - Per quanto riguarda la sistemazione dei viale lungo il fiume Marecchia, la Sezione ritiene che sia approvata la soluzione prevista dal piano, salvo il tratto compreso tra la via già XXVIII Ottobre e via Tiberio da attuarsi in sede di piano regolatore;

4 - Per quanto riguarda la zona compresa tra il mare, lo scaricatore del fiume Marecchia la ferrovia e il viale Tripoli, la Sezione ritiene:

a) che l'impostazione del vincolo di non costruzione, non ricostruzione, non miglioria, imposto su vastissime zone interessate dal piano regolatore generale, in attesa dell'approvazione di questo, sia un provvedimento che non rientra nei fini del piano di ricostruzione, venendo anzi a porre un grave impedimento alle costruzioni stesse e che pertanto non ammissibile.

b) che possa approvarsi la destinazione delle zone previste nel piano;

c) che siano ammessi i ritocchi e le modifiche alla rete viaria esistente salvo :

- la nuova strada di lottizzazione prevista fra i viale Principe Amedeo e Paolo Mantegazza e ad essi parallela, dato che i vincoli derivanti dalla creazione di detta strada non compensano l'utilità della strada stessa -

- l'allargamento e la deviazione del viale Pola in quanto il provvedimento è connesso con l'attuazione dello spostamento della zona ferroviaria;

- il collegamento tra via Dandolo e il viale Cirene nel tratto compreso tra il viale Pola e il viale Trieste che potrà essere stralciato dal piano e ristudiato in modo che la nuova sede stradale investa un minor numero di lotti.

5 - Per quanto riguarda la restante zona a sud-est di quelle finora esaminate, e ad esse adiacenti, compresa tra il mare e la strada di circonvallazione, occidentale e la Flaminia la Sezione ritiene che debba essere stralciata dal piano, in quanto i provvedimenti previsti sono strettamente dipendenti dall'attuazione dello spostamento degli impianti ferroviari, ed il vincolo di non costruzione, non ricostruzione e non miglioria non rientra, per ragioni su espresse, nei fini del piano di ricostruzione, e non ristudiata con criteri che implicino provvedimenti giustificati indipendentemente dallo spostamento della ferrovia.

6 - Per quanto riguarda la zona a monte della circonvallazione occidentale della strada Flaminia, la Sezione ritiene che:

a) sia abolito il vincolo di non costruzione, non ricostruzione, e non miglioria previsto dal piano;

b) siano approvate le destinazioni di zone indicate nel progetto;

c) siano approvate le rettifiche, modifiche ed i completamenti alla rete viaria esistente, eccezion fatta:

A) per il collegamento tra la nuova stazione e la piazza Mazzini compresa;

B) per la lottizzazione prevista nel piano in tre isolati a monte della via Flaminia e interessante il bivio con la via Flaminia-Conca-

In merito alle norme edilizie la Sezione ritiene che esse siano ben rispondenti alle esigenze dell'abitato di Rimini;

Riguardo alle opposizioni presentate avverso il piano si ritiene:

a) che siano meritevoli di accoglimento, perchè i particolari interessi sostenuti si ravvisano compatibili con la pubblica utilità delle opere previste perchè riguardano provvedimenti che non possono essere inclusi nel piano di ricostruzione, le opposizioni presentate dalle ditte appresso indicate:

- ✓ n° 1 - Prof. Zovagli Francesco ✓
- ✓ " 4 - Rag. Ravegnari Vittorio ✓
- ✓ " 5 - Borriello Maria ed altri ✓
- ✓ " 6 - Dott. Paltrinieri Luigi ✓
- ✓ " 8 - Zangheri Luigi ✓

- n° 10 - Calderoni Alberto ✓
- ✓ " 11 - Ing. Collinucci Antonio ✓
- ✓ " 12 - ~~Zingaglia~~ Zingaglia Augusta ✓
- " 13 - Torretti Vincenzo ✓
- ✓ " 14 - Ambrogiani Virginia ✓
- " 19 - Liverani Dina ed altri ✓
- " 21 - Bruschi Aldo ed altri ✓
- ✓ " 25 - Sammarini Serafina ed altri ✓
- " 27 - Carpesani Isa ✓
- " 28 - Amati Raffaele ✓

b) che non siano da considerare perchè riguardano proprietà situate in zone la cui sistemazione dovrà essere ristudiata in relazione alle precedenti osservazioni, le opposizioni presentate dalle ditte:

- ✓ n° 2 - Pitassi Silvio *aut.* ✓
- ✓ " 3 - Raggi ed altri ✓
- " 23 - Torretti Nazzena ?
- ✓ " 24 - Salvatori Agostino ed altri ?
- " 26 - Targhini Egisto ed altri ?
- " ~~27~~³⁰ - Vacchetti Giuseppe ed altri ?
- " 33 - Don Angelo Campana ✓

c) che non siano compatibili con il pubblico interesse e quindi da respingere quelle presentate dalle ditte:

- n° 9 - Barberi Ercole ✓
- " 15 - Ciacci Ester ed altri ✓
- ✓ " 17 - Foschini Pasquale ?
- " 18 - Errani Anna ?
- " 31 - Suore Francescane ✓

Che possa favorevolmente accogliersi l'opposizione n° 7 (Zavagli Antonio) limitatamente alla soppressione della strada in progetto sulla parte posteriore alla sua proprietà e quella n° 20 (Gasparri Enrico) salvo per quanto riguarda la rettifica sulla via Mentana -

Per l'opposizione n° 32 (Romagnoli Maria) si ritiene necessario il parere della Soprintendenza, trattandosi di provvedimento previsto

nel quadro della sistemazione generale degli edifici monumentali di P. Malatesta;

La opposizione n° ¹⁶10 (Mario Albini ed altri); n° 22 (Prof. Ing. Marco Magnani) e n° 29 (Avv. Pietro Ricci) si riferiscono ai principi di ordine generale di cui è stato tenuto conto nell'esame e nel giudizio del piano.

Le opposizioni n° 34 - 35 e 36 risultano pervenute direttamente a questo Ministero.

L'opposizione n° 34 è la copia conforme di quella n° 22 presentata dal Prof. Marco Magnani al comune di Rimini in sede di pubblicazione del piano.

L'opposizione n° 35 a firma Ing. Mario Carloni può ritenersi meritevole di accoglimento perchè si riferisce a provvedimenti previsti nel progetto non ammissibili in sede di piano di ricostruzione.

L'esposto n° 36 (Maria Massani) risulta superato per quanto riguarda la sistemazione del lotto fra via Cairoli e Piazza Malatesta, mentre per quanto si riferisce a via S. Chiara è da respingersi in quanto riflette la difesa di particolari interessi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LA SEZIONE

E' DI PARERE

CHE il piano di ricostruzione della città di Rimini possa essere approvato salvo:

I) lo stralcio, perchè da ristudiare in relazione ai suggerimenti di cui ai precedenti considerando, delle seguenti parti:

- a) zona compresa fra la nuova fascia di verde lungo il Marecchia, via dei Mille, Corso Umberto I° e la ferrovia;
- b) zona limitata dal viale Tiberio, il fiume Marecchia e la via già XXVIII Ottobre.
- c) zona (di cui al paragrafo 5) compresa fra il Mare, il viale Tripoli, la ferrovia e la via C. Battisti, la via Dante, la cinta

bastionato, la strada di circonvallazione occidentale e la via Flaminia.

d) Collegamento del viale Dandolo col viale Cirene -

2 - L'abolizione del vincolo di non costruzione, non ricostruzione e non miglioria -

3 - Le sistemazioni previste nel piano e di cui è fatto partitamente cenno nei precedenti considerando: allargamento di via Verdi e Corso Umberto I°, destinazione a verde dell'isolato fra via Cairoli e P.Malatesta, di quello fra via Dante e via Clementini, e di quello fra via Savonarola, via Oberdan, via Dante e via XXII Giugno, il loggiato sulla P. Tre Martiri angolo via Mentana, il prolungamento della via XXII Giugno, il lungofiume Marecchia sul lato sinistro tra la via XXVIII Ottobre e la via Tiberio, la strada di lottizzazione fra i viali Principe Amedeo e P.Mantegazza, l'allargamento e la deviazione del viale Pola, il collegamento fra la nuova stazione e la piazza Mazzini, la lottizzazione a monte della via Flaminia interessante il bivio con la via Flaminia-Conca -

CHE siano meritevoli di approvazione le norme edilizie -

CHE siano da tener presenti le raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale, nel voto del 24 luglio 1946 n° 765, in ordine alle sistemazioni nelle immediate adiacenze degli edifici monumentali, alla denuncia alla Soprintendenza ai Monumenti competente e delle scoperte di antiche vestigia monumentali o di materiale artistico, ed allo sviluppo graduale della realizzazione del piano.

CHE possano accogliersi le opposizioni presentate dalle ditte: n° 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 25 - 27 - 28 -

CHE possano accogliersi parzialmente, come proposto nei precedenti considerando, quelle presentate dalle ditte n° 7 e n° 20 -

CHE non vi sia luogo a provvedere su quelle presentate dalle ditte:

n° 2 - 3 - 23 - 24 - 26 - 30 - 33 - 16 - 22 - 29 - 34 - 35 e 36 (I^a parte) -

CHE siano da respingere tutte le altre -

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

Duwig

